



AREA AMMINISTRATIVA
Ordinanza n. 03 del 11.03.2020
Prot. n. assegnato automaticamente dal sistema

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PUBBLICA INCOLUMITA' A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN MATERIA DI CORONAVIRUS - PRESCRIZIONI PER LA CHIUSURA DI ALCUNE ATTIVITA' IN OTTEMPERANZA DEI DPCM DELL' 08 E 09 MARZO 2020.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- ◇ l'Ordinanza del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemologica da Coronavirus COVID-19;
- ◇ il Decreto Legge del 22 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da CODIV-19" ed i successivi Decreti Legge e D.P.C.M.;
- ◇ il DPCM in data 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
- ◇ il DPCM 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

VISTO, in particolare l'art. 1 comma 2 di quest'ultimo DPCM in cui viene ribadito il divieto di assembramento e la necessità di rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;

VISTI l'art. 50, comma 5, e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL);

RITENUTO, al fine di adottare tutte le misure urgenti e necessarie per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, di evitare gli assembramenti nonché le attività che non consentono il mantenimento della distanza di un metro fra una persona e l'altra così come le modalità che evitino i contatti personali per quanto attiene le consegne a domicilio;

CONSIDERATA l'impossibilità di questa Amministrazione Comunale di assicurare in maniera puntuale il rispetto delle disposizioni Ministeriali e delle disposizioni Prefettizie, si stabilisce quanto segue:

- ✓ Sospensione delle attività di estetista ed acconciatore;
- ✓ Sospensione dell'attività di fisioterapista;
- ✓ Sospensione dell'attività di asporto o consegna di cibo a domicilio dalle ore 18.00 alle ore 6.00;

con validità dalla data odierna fino al giorno 03.04.2020 compreso, salvo eventuali o ulteriori successive disposizioni;

CONSIDERATO che dall'ambito di applicazione della presente ordinanza sono escluse le procedure attivate dall'Amministrazione Comunale per motivi di carattere socio assistenziale a favore di soggetti fragili;

ORDINA
A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

quanto segue:

- ✓ Sospensione delle attività di estetista ed acconciatore;
- ✓ Sospensione dell'attività di fisioterapista;
- ✓ Sospensione dell'attività di asporto o consegna di cibo a domicilio dalle ore 18.00 alle ore 6.00;

Quanto sopra al fine di adottare tutte le misure urgenti e necessarie per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, di evitare gli assembramenti nonché le attività che non consentono il mantenimento della distanza di un metro fra una persona e l'altra così come le modalità che evitino i contatti personali per quanto attiene le consegne a domicilio, in considerazione dell'impossibilità di questa Amministrazione Comunale di assicurare in maniera puntuale il rispetto delle disposizioni Ministeriali e Prefettizie;

RACCOMANDA

la cittadinanza di attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente ordinanza ed all'osservanza delle prescrizioni in essa contenute;

DISPONE

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

INVITA

ad evitare assembramenti e ad adottare le misure sanitarie contenute nell'allegato 1 del DPCM 08.03.2020;

STABILISCE

che l'ordinanza sarà efficace con decorrenza immediata e fino giorno 03 aprile 2020 compreso, fatte salvo eventuali o ulteriori successive disposizioni;

DISPONE

1. che alla presente ordinanza venga data diffusione, mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale e notificazione ai Titolari degli esercizi interessati dall'ordinanza;
2. che venga trasmessa a mezzo pec alle seguenti Autorità per l'esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:
 - COMANDO POLIZIA LOCALE
 - STAZIONE CARABINIERI – SALO'
 - PREFETTURA DI BRESCIA

Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.07.08.1990 n.241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso al TAR di Brescia nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

San Felice del Benaco, 11 marzo 2020

F.to Il Sindaco
Simone Zuin